



**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 "SOLUZIONI  
INNOVATIVE PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE  
DELLE MERCI"



Versione del 23.06.2023

Partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 50/2016  
**"SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE  
DELLE MERCI"**

**RISPOSTE AI QUESITI**

**CIG 9399675930**





**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 "SOLUZIONI  
INNOVATIVE PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE  
DELLE MERCI"



## Indice dei contenuti

INTRODUZIONE.....	3
SULLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	3
SULLO SCHEMA DI CONTRATTO .....	4
SULLA GARANZIA PROVVISORIA.....	5





## INTRODUZIONE

Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale pervenute in merito alla gara in oggetto.

Le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica, meglio individuate alla precedente sezione "Indice dei contenuti".

1.	<b>SULLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b>
<b>1.1</b>	<b>DOMANDA</b>
	<p>Si richiede un chiarimento circa la formulazione dell'offerta tecnico/economica da presentare nella prima fase di offerta, visto che: al par. 3. del Disciplinare di Selezione qualitativa è indicato:</p> <p><i>"L'offerta tecnica iniziale avrà ad oggetto la progettazione funzionale della soluzione innovativa ideata".</i></p> <p>Se ne deduce che per la selezione relativa alla prima fase dell'appalto i partecipanti devono presentare esclusivamente il documento relativo alla <i>"Progettazione funzionale della soluzione innovativa"</i>.</p> <p>Nel contempo nella lettera di invito al par. 4.1 <i>Contenute Buste – Busta Economica – lettera d</i>, si chiede ai partecipanti <i>"[...] l'indicazione del prezzo offerto per ciascuna delle tre Fasi del processo di ricerca e innovazione del presente Partenariato per l'innovazione e i corrispettivi dovuti a rischi da interferenze [...]"</i>.</p> <p>Si chiede di chiarire se la determinazione della quotazione delle fasi 2 e 3, peraltro molto complessa ed estremamente articolata a causa dell'elevato numero di variabili da stimare e data la numerosità delle schede tecniche dei comuni non compilate o parzialmente compilate – vedi allegato <i>"Specifiche tecniche della soluzione"</i>, sia da presentare in questa fase o più verosimilmente a valle della Fase 1.</p>
<b>1.1</b>	<b>RISPOSTA</b>
	<p>In merito al quesito posto occorre ricordare che la procedura di partenariato per l'innovazione, di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 50/2016, consta di un'unica fase di aggiudicazione, mentre è strutturato in distinte e successive fasi nel corso dell'esecuzione, per cui la deduzione rappresentata risulta sbagliata. La struttura della procedura di gara è dettagliatamente descritta nel paragrafo 3 del Disciplinare di Selezione qualitativa.</p> <p>Come indicato al paragrafo 4 della Lettera d'invito, è ora richiesto agli Operatori la presentazione della progettazione funzionale e dell'Offerta economica iniziale. A seguito della valutazione della progettazione funzionale si avvierà la negoziazione ad essa relativa e si richiederà la presentazione della progettazione architettuale. Successivamente si procederà alla negoziazione di quest'ultima ed alla presentazione dell'Offerta economica finale che, in ragione delle negoziazioni condotte, potrà</p>





	comportare una modifica dell'Offerta economica iniziali nei limiti previsti dai documenti di gara. Al netto di tale possibile rideterminazione, l'Offerta economica iniziali è in sé completa e presenta gli stessi elementi presenti in quella finale.
2.	<b>SULLO SCHEMA DI CONTRATTO</b>
2.1	<b>DOMANDA</b>
	<b>ARTICOLO 10. REVISIONE DEI PREZZI</b> Si chiede conferma che se le variazioni accertate dovessero risultare superiori al dieci per cento rispetto al prezzo originario verrebbe riconosciuto l'intero incremento e non solo la quota eccedente il dieci per cento.
2.1	<b>RISPOSTA</b>
	Non si conferma quanto affermato, in quanto la revisione del prezzo verrà riconosciuta, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2.2	<b>DOMANDA</b>
	<b>ARTICOLO 10. REVISIONE DEI PREZZI</b> Si chiede conferma che i prezzi contrattuali rimarranno invariati ma una volta all'anno potrà essere richiesta (e fatturata) un'integrazione (revisione dei prezzi) pari alla somma delle variazioni accertate superiori al dieci per cento tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento dei pagamenti dei corrispettivi e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2.2	<b>RISPOSTA</b>
	Non si conferma quanto richiesto, in quanto la revisione dei prezzi, che potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, sarà riconosciuta a partire dalla seconda annualità, <u>in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.</u>
2.3	<b>DOMANDA</b>
	<b>ARTICOLO 18 – PENALI</b> Si chiede la possibilità di portare la soglia oltre la quale la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto dal 5% al 10% come disposto all'Art. 113 bis del codice dei contratti pubblici
2.3	<b>RISPOSTA</b>
	Il comma 4 del citato art. 113 bis del Codice prevede: <i>"I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale."</i> Ne consegue, in primis, che la norma fissa il limite massimo, complessivamente considerato, delle penali dovute per il ritardato inadempimento, ma altresì che l'importo indicato entro il limite è determinato in relazione all'entità alle conseguenze legate al ritardo nell'inadempimento.





3.	<b>SULLA GARANZIA PROVVISORIA</b>
<b>3.1</b>	<b>DOMANDA</b>
	In riferimento all'art. 5 "GARANZIE A TUTELA DELL'OFFERTA" della Lettera d'Invito, si chiede di confermare che la Garanzia Provvisoria deve essere pari al 2% dell'importo relativo alla Fase 1 di Ricerca e Sviluppo, anche in virtù del fatto che il Partenariato per l'Innovazione prevede 3 fasi di esecuzione, ciascuna sottoposta a verifica selettiva e a momenti di valutazione.
<b>3.1</b>	<b>RISPOSTA</b>
	Con riferimento al quesito posto, non si conferma quanto rappresentato stante che come indicato al para 5 delle Lettera d'invito: <i>"L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da: a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 79.728 (settantanovemilasettecentoventotto/00)".</i>